

millescale.it

Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.44, maggio 2008



Cerca con Google su millescale.it

Lavori edili privati: nuovi obblighi per coordinatori e notifica

Da giovedì 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, questi sono i casi possibili e gli obblighi previsti dal titolo IV in merito ai coordinatori per la sicurezza e l'invio della notifica preliminare.

- 1 sola impresa, qualunque lavoro fino a 200 uomini-giorno: nessun obbligo di coordinatori nè di notifica
- 1 sola impresa, qualunque lavoro di oltre 200 uomini-giorno: notifica preliminare, ma nessun obbligo di coordinatori
- 1 sola impresa prevista, poi subentrano altre imprese: vedi casi successivi
- 2 o più imprese, anche non contemporanee, per lavoro con "permesso di costruire": nomina CSP (in fase di progettazione) e di CSE (prima dell'affidamento dei lavori) + notifica preliminare
- 2 o più imprese, anche non contemporanee, per lavoro senza "permesso di costruire" (cioè di manutenzione ordinaria o con "DIA"): nomina del solo CSE (prima dell'affidamento dei lavori), che farà il Piano di sicurezza e coordinamento e seguirà i lavori in cantiere + notifica preliminare.

Addio 626: pubblicato il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008](#) il decreto legislativo n.81, che sostituisce moltissimi testi legislativi relativi alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro: dai famosi ed "antichi" DPR degli anni Cinquanta (547/55, 164/56, 303/56) alla famigerata "legge 626", dalla "direttiva cantieri" (d.lgs. 494/96) a buona parte della recente legge 123/07.

Praticamente tutti i contenuti di queste ed altre fonti di legge sono stati trasferiti nel nuovo decreto 81, con modifiche significative che proviamo **in primissima battuta** a sintetizzare con attenzione rivolta al ruolo di amministratore di condominio e al proprietario di immobili.

Il decreto entrerà in vigore, per la sua massima parte, il 15 maggio 2008.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il nuovo decreto intende tutelare tutti i tipi di lavoratori, sia subordinati che autonomi.

Infatti per la prima volta i lavoratori autonomi sono soggetti ad obblighi diretti di autotutela, ed a loro si riferiscono direttamente (come prevede l'art.3 comma 11) gli articoli 21 e 26. Nei confronti dei lavoratori subordinati viene confermata la responsabilità del "datore di lavoro", nel solco delle leggi ora superate, prime tra le quali il DPR 547 e il decreto 626.

In assenza di lavoratori subordinati (il classico caso del privato proprietario del suo appartamento o del condominio senza dipendenti) il decreto 81 si può applicare soltanto per i lavori edili, finora normati dal decreto 494. Infatti l'articolo 26 che riguarda i lavori in appalto - il corrispondente dell'art.7 del decreto 626 - è applicabile ai soli "datori di lavoro", mentre tutto il capo I del titolo IV sui cantieri temporanei o mobili è applicabile al "committente", che non deve necessariamente essere anche "datore di lavoro".

Da questo punto di vista, quindi, si può affermare che **il campo di applicazione non ha subito variazioni** che riguardino direttamente la proprietà immobiliare ed il condominio in genere.

Questo sito è dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni espresse appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento è aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni. Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo. Buona navigazione.

manda una [e-mail](#)

visita il [blog](#)

consulta l'[archivio](#)



versione [pdf](#)

Si conferma anche che nella definizione di "lavoratore" da tutelare sono "esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari", cioè badanti, colf, eccetera: a questi addetti non si applica il decreto 81.

DIPENDENTI DI FABBRICATI

Prima del decreto 81, per la tutela "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" bisognava riferirsi ai "casi espressamente previsti" dal decreto 626, il 21 sull'informazione ed il 22 sulla formazione, ed ai decreti non superati dalla ridotta applicazione del 626: basilare era il dPR 547/55, l'unica "pezza legislativa" che rendesse obbligatori parapetti, dispositivi di protezione individuale, attrezzature ed ambienti di lavoro sicuri.

Oggi: art.3 comma 9 del decreto 81:

*"Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei **proprietari di fabbricati** trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III."*

Si amplia la categoria di lavoratori di condominio soggetti: non più solo portieri e affini, ma tutti i soggetti al contratto collettivo nazionale. Rimane l'obbligo di **informazione e formazione** (sanzionato penalmente). Rimane l'obbligo di fornire **abbigliamento idoneo e attrezzature sicure** (sanzionato penalmente). Non è invece evidente l'obbligo di rendere sicuri anche gli ambienti di lavoro; per capirci, se viene abrogato il dPR 547 con gli articoli 26 e 27 sui parapetti, dalla formulazione riportata dell'art.3 comma 9 non è esplicito che sia applicabile anche l'allegato IV del nuovo decreto 81, che contiene i requisiti dei posti di lavoro.

Se questa **grave dimenticanza** non influisce sui lavoratori a domicilio, che lavorano a casa propria, potrebbe influire pesantemente sui dipendenti di condominio o di proprietari immobiliari. Per fortuna i luoghi di lavoro esistenti ad oggi devono rispettare già il dPR 547, e quelli costruiti domani dovranno rispettare i regolamenti edilizi e di igiene che già indicano protezioni e caratteristiche di agibilità e sicurezza sostanzialmente equivalenti, se non addirittura migliorative.

Altra grave assenza, la cosiddetta "**cassetta del pronto soccorso**": era indirettamente prevista dal dPR 303/56, applicabile anche ai dipendenti di fabbricati, ma ora quel decreto è abrogato; è prevista dal dm 388/2003, che non è mai stato applicabile poiché decreto attuativo del 626 (ma non "caso espressamente previsto" per i portieri) e che non è applicabile neppure con il nuovo decreto; e adesso, nel testo dell'art.3 comma 9 del decreto 81, è completamente assente.

Aggiungiamo che la scomparsa della dicitura "casi espressamente previsti" nel nuovo decreto potrebbe far gridare qualcuno all'applicabilità totale dell'intero decreto ai dipendenti di fabbricati. Se così fosse, però, l'intero comma 9 dell'art.3 non avrebbe ragione di essere.

LAVORI IN APPALTO (NON EDILI)

Il nuovo "articolo 7" oggi è l'articolo 26 del decreto 81. Gli obblighi di questo articolo sono applicabili al "datore di lavoro". **Niente dipendenti? Niente "datore di lavoro" quindi niente articolo 26.**

L'art. 26 prevede per il "datore di lavoro" che diventa committente vari obblighi che si rifanno, integrandole, alle modifiche del 626 introdotte dalla legge 123 dell'agosto 2007.

In breve il datore di lavoro committente di **opere non edili**, secondo il nuovo decreto:

- 1) verifica l'idoneità tecnico professionale di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, tramite **acquisizione** del certificato di iscrizione alla CCIAA e di autodichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (obbligo sanzionato penalmente);
- 2) fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni** sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (obbligo sanzionato penalmente);
- 3) promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori), elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre

al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto (obbligo sanzionato penalmente).

Inoltre, nei contratti di appalto compresi quelli già in vigore, devono essere specificamente indicati – **a pena di nullità** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile – i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Viene inoltre ribadito che tutti i lavoratori in appalto devono essere dotati di un tesserino con foto e dati.

Ed infine l'“*imprenditore committente*” (così recita il nuovo decreto: è da capire se l'amministratore o il privato proprietario immobiliare possano rientrare in questa figura, ove nel fabbricato ci fossero dipendenti) **risponde in solido** con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall'INAIL, con esclusione dei danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

CANTIERI EDILI

Cambia moltissimo. Spariscono i rischi particolari aggravati e la stima della durata in uomini-giorno, per valutare l'obbligo di nomina dei coordinatori.

L'art.90 è scritto molto male, ma in sostanza sembra proprio dire che:

1) solo per i lavori con la pratica edilizia definita “permesso di costruire” è obbligatorio, se presenti più di una impresa, nominare in fase di progettazione il CSP (coordinatore per la progettazione) e prima di affidare i lavori il CSE (coordinatore per l'esecuzione).

2) In tutti gli altri casi, sempre **se presenti più di una impresa** e prima di affidare i lavori, si deve **nominare il solo CSE**, che redige il piano di sicurezza e coordinamento senza nomina del CSP.

Quindi qualunque lavoro edile, anche molto breve, anche molto semplice, che preveda la presenza anche non contemporanea di almeno due imprese richiederà dal 15 maggio 2008 la nomina del CSE e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte di questa figura.

La nomina del CSP nel condominio sarà pressochè dimenticata: infatti i “permessi di costruire” necessari per opere condominiali sono molto, molto rari.

Ogni volta che si nomina il coordinatore, in questo aspetto nulla è cambiato, sarà necessario inviare la **notifica preliminare**. Siccome il coordinatore andrà nominato, come si è visto, molto spesso, si dovranno inviare frequenti notifiche preliminari.

Altra importante novità: se il committente vuole nominare un “**responsabile dei lavori**” che assuma alcune responsabilità del committente (non tutte: si veda l'art.93, comma 1), questa figura può essere soltanto **o un progettista** (in fase di progettazione) **o un direttore dei lavori** (in fase esecutiva): nessun altro.

E' opportuno precisare, in questa prima analisi del decreto 81, che la formulazione dell'articolo 89 sul responsabile dei lavori lascia spazio ad alcuni dubbi sul fatto che il committente sia obbligato a nominare il responsabile dei lavori, oppure più semplicemente ne abbia la facoltà (potendo quindi decidere di non nominarlo).

Propendiamo per questa seconda ipotesi.

In caso di opere con pratica edilizia, come DIA o permesso di costruire, la mancanza di piano di sicurezza e coordinamento e/o della notifica preliminare (e vedremo anche di un solo DURC) rende “**sospesa**” l'efficacia della pratica stessa.

Per la complessità della casistica omettiamo, in questa prima analisi, di indicare le varie sanzioni penali ed amministrative possibili.

DURC ED ALTRI DOCUMENTI

Per il mondo dei lavori privati il Documento Unico di Regolarità Contributiva rimane **collegato soltanto ai lavori edili**, per i quali la verifica dell'idoneità tecnico professionale si esplica con l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e di autodichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (come per i lavori non edili) insieme all'ottenimento del DURC e di una dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai dipendenti. Questo però **per tutte le imprese esecutrici**, non solo per l'appaltatrice.

Tutta la documentazione ottenuta, in caso di opere con pratica edilizia come DIA o permesso di costruire, va trasmessa al Comune, pena la **sospensione** automatica del titolo abilitativo.

Non è richiesto alcun DURC per lavori non edili.

millescale.it

n.44, maggio 2008

